



COMUNE DI SILVI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 260 DEL 25/11/2025

OGGETTO: Art. 16 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e smi:

Aggiornamento Contributi di Costruzione: oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Provvedimenti

L'anno duemilaventicinque, addì venticinque, del mese di novembre alle ore 18:50, in modalità MISTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente Dott. Andrea Scordella.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Sindaco	SCORDELLA ANDREA	SI
Vice Sindaco	DI MARCO LUCIANA	NO
Assessore	COLATRIANO MATTEO	SI
Assessore	COSTANTINI BETA	SI
Assessore	LELLA GIANPAOLO	SI
Assessore	VALLERIANI ALESSANDRO	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Serena Taglieri, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Andrea Scordella, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Si dà atto che la presente seduta di Giunta Comunale si è svolta in Videoconferenza con gli Assessori Valleriani Alessandro e Gianpaolo Lella, in presenza presso la Sala Giunta con il Sindaco Dott. Andrea Scordella e gli Assessori Colatriano Matteo e Costantini Beta, in presenza del Segretario Comunale Dott.ssa Serena Taglieri.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in relazione ai contributi di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), l'art. 16, commi 6 e segg. del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A*) nel testo vigente, stabilisce quanto di seguito testualmente riportato:

“16. Contributo per il rilascio del permesso di costruire.

.....
(omissis)

6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

.....
(omissis)

- **che** la Regione Abruzzo ha provveduto, quale ultimo intervento in materia, ad aggiornare i contributi in argomento con L.R. 10.03.1998, n. 13 (*Disposizioni in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche alla L.R. 5 febbraio 1985, n. 10 concernente le nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 7 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione*) successivamente modificata con L.R. 23.09.1998, n. 89 (*Disposizioni in forma coordinata materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione*);

-**che la L.R. 24 giugno 2025, n. 19** “*Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TestoA)), come modificato dal decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. Modifiche a leggi regionali e disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive.*”, ha integrato la LR 89/1998, come di seguito:

Art. 8

(Integrazione all'art. 1 della L.R. 89/1998)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 1998, n. 89 (*Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione*) sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il contributo di cui al presente articolo non è dovuto in caso di rinnovo del permesso di costruire rilasciato sulla base dei medesimi presupposti e condizioni. Nelle ipotesi in cui il rinnovo comporti modifiche, anche di lieve entità, il contributo è dovuto per la relativa differenza.

1-ter. Il mutamento di destinazione d'uso che determini un aumento del carico urbanistico comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione previsti per la nuova destinazione d'uso e gli oneri dovuti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto".

- che in data 25.09.2001 con atto deliberativo n.41 il Consiglio Comunale ha contestualmente:

- Recepito la Legge Regionale 23.09.1998 n.89 recante disposizioni per la determinazione degli oneri concessori dovuti per il rilascio di concessioni edilizie;
- Approvato il Regolamento concernente le procedure di calcolo dei medesimi oneri concessori e le relative modalità di rateizzazione;
- Revocata la precedente Delibera CC n.082 del 30.06.1996;

-che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 in data 12.05.2006 è stato approvata la Revisione ed aggiornamento del Regolamento del Contributo di Costruzione, stabilendo:

- *All'art. 8 "Determinazione degli Oneri di Urbanizzazione" con le tariffe relative agli Oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, come riportate nelle Tabelle A1-A2-A3;*
- *All'art. 9 "Determinazione della quota del Costo di Costruzione" co.1 Il Costo di Costruzione , di cui all'art.16 del DPR 380/01 per i nuovi edifici è determinato nella misura di € 159,12 per metro quadrato di superficie utile;*

- **che** nei periodi successivi ad oggi non si è provveduto a ulteriori aggiornamenti, tenuto conto della crisi in riferimento all'attività urbanistico-edilizia che ha comportato notevole calo delle richieste di titoli edilizi a carattere oneroso;

- **che**, ritenuto doveroso, al fine di ottemperare a dette competenze dato il lasso di tempo trascorso, la preposta Area 2 Tecnica del Comune di Silvi ha provveduto:

- ad aggiornare le Tabelle degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria sulla base delle intervenute variazioni percentuali dei costi unitari dei materiali da costruzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione rilevati dai prezziari regionali 2006 e 2025, in considerazione di voci campione come allegato n.1, desumendo un incremento medio pari al **40,17%**, a redigere l'aggiornamento delle Tabelle, allegate al Regolamento per la Determinazione del Costo di Costruzione e degli Oneri di Urbanizzazione Primaria, Secondaria e Generale (approvato con modifiche con Del. CC n.19 del 12.05.2006), come da allegato n.2;
- sulla base delle intervenute variazioni degli indici ISTAT riferiti al costo di costruzione di un fabbricato residenziale (intervallo disponibile **maggio 2006 – agosto 2025 = +47%**, giusta attestazione ISTAT prot. n. 19378 del 30.09.2025 allegato n.3 al presente atto, a determinare in aumento il costo unitario del costo di costruzione da **€/mq. 159,12**, stabilito con la deliberazione della G.C. n. 19/2006, a **€/mq. 233,91**.

Richiamati i precedenti provvedimenti amministrativi richiamati in premessa;

Viste le disposizioni generali dettate in materia di contributi di costruzione dalla L.R. 23.09.1998, n. 89 (*Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia – Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10.03.1998, n. 13*);

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e smi "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A", in particolare l'art. 16 (*Contributo per il rilascio del permesso di costruire*) e l'art. 17 (*Riduzione o esonero dal contributo di costruzione*);

Vista la L.R. 24 giugno 2025, n. 19 art.8 "*Integrazione all'art. 1 della L.R. 89/1998*";

Ravvisata la necessità di provvedere, quale adempimento di legge;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed in particolare l'art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*), comma 2 – lett. f) che testualmente recita:

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

..... *omissis*

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

..... *omissis*

Ritenuto pertanto che la materia, per esclusione, rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, 2° comma del d.lgs. 267/2000, trattandosi di un mero aggiornamento dei costi unitari come sopra determinati e tenuto conto che in fase di prima applicazione successivamente le richiamate disposizioni regionali (L.R. n. 13/1998 e L.R. n. 89/1998) i contributi di costruzione sono stati già oggetto di esame e determinazioni da parte del Consiglio Comunale a riguardo dei parametri di applicazione;

Visti i pareri espressi ex art. 49 del predetto decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area 2 Tecnica e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area 1 Amministrativa-Contabile;

Per le ragioni espresse in narrativa,

AD UNANIMITA' di voti, espressi in forma palese e per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO delle disposizioni di cui al DPR 380/01 art. 16, commi 6° e segg., circa l'assunzione di determinazione per l'aggiornamento dei contributi di costruzione dovuti per il rilascio dei permessi di costruire;

DI APPROVARE le allegate **Tabelle Oneri di Urbanizzazione, allegato 2**, aggiornate dall'Area 2 Tecnica, con gli importi rivalutati in ragione del **40,17%**, in aumento sulla base degli effettivi costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale desunti dal prezzario regionale per le opere pubbliche, da applicare per cinque anni, cioè a tutto il **2030**;

DI STABILIRE il costo unitario di costruzione pari a **€/mq 233,91**, calcolato sulla base delle intervenute variazioni degli indici ISTAT riferiti al costo di costruzione di un fabbricato residenziale (maggio 2006 – agosto 2025 = **+47%**, giusta attestazione ISTAT prot. n. 19378 del 30.10.2025, allegata al presente atto), da prendere a riferimento per la determinazione del relativo contributo ferme restando le seguenti modalità di calcolo:

- ☐ per l'edilizia residenziale, applicando le percentuali della **Tabella C** di cui al primo comma dell'art. 8 – L.R. n. 89/98, riferite ai comuni della 3^a classe;
- ☐ per gli insediamenti commerciali, turistici e direzionali, in una percentuale pari al 10% del costo di costruzione, determinato in base a computi metrici estimativi redatti in base al vigente prezzario regionale e, comunque, nei limiti del costo di costruzione di **€/mq 233,91** (secondo comma dell'art. 8 – L.R. n. 89/98);
- ☐ per interventi su edifici esistenti, il contributo se dovuto, è determinato in relazione al costo documentato di costruzione, così come asseverato dal progettista per quantità e rispondenza al vigente prezzario regionale e, comunque, nel limite massimo di **€/mq 233,91** (sesto comma dell'art. 8 – L.R. n. 89/98);

DI STABILIRE che, in seguito alla deliberazione di Giunta, si ritiene aggiornato il Regolamento per la Determinazione del Costo di Costruzione e degli Oneri di Urbanizzazione Primaria, Secondaria e Generale (approvato con modifiche con Del. CC n.19 del 12.05.2006);

DI DARE ATTO che il contributo commisurato al costo di costruzione viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 10.05.1977, n. 801 (*Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici*) e relativa tabella allegata, senza alcuna riduzione;

DI STABILIRE, sempre in ragione dell'aumento del 40,17%, in **€ 10,86** per addetto-equivalente il costo relativo al trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e delle opere necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (art. 19, 1° comma del D.P.R. n. 380/2001 e smi), precedentemente stabilito in € 7,75, come indicato all'art. 5 co.1 del Regolamento Contributo di Costruzione, approvato con Del. CC n.19 del 12.05.2006;

DI CONFERMARE, per il resto i contenuti della Deliberazione Consiliare n. 19/2006, nonché le linee generali stabilite dalla L.R. 23.09.1998, n. 89 sulle modalità applicative e smi;

DI DARE ATTO che ai fini della riduzione o esonero dal contributo di costruzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

DI STABILIRE che in relazione al comma 4-bis dell'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.:

4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

il contributo di costruzione è ridotto nella misura del 20%;

DI STABILIRE che le determinazioni proposte ai punti precedenti entreranno in vigore alla data di esecutività del presente atto, salvo per le pratiche edilizie già istruite in precedenza e non ancora perfezionate con la corresponsione degli oneri, per le quali dovranno essere calcolati gli oneri con le nuove tariffe;

DI PUBBLICARE il nuovo regolamento sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Infine la Giunta stante l'urgenza di provvedere

Con separata votazione, favorevole, unanime e legalmente espressa nei modi di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Scordella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serena Taglieri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.

RESIDENZIALE: nel Centro Storico A.

Res. 01

Destinazione D'Uso	Zona Omogenea	Zone	Tipi d'intervento	Coeff. (Tab. B)	Oneri di Urbanizzazione (Tab. A/1)			
					Primaria € 2,66	Secondaria € 4,86	Generale =====	Totale € 7,52
Residenziale	A	Centro Storico	a. Per gli interventi esclusi dagli esoneri di cui all'art. 17, 3^ comma del vigente T.U. approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380, senza Variazione della Destinazione d'Uso:	0,50	€ 1,33	€ 2,43		€ 3,76
			b. Per gli interventi esclusi dagli esoneri di cui all'art. 17, 3^ comma del vigente T.U. approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380, con Variazione della Destinazione d'Uso:	1,20	€ 3,19	€ 5,83		€ 9,02
			c. Per le nuove costruzioni intese nella definizione di cui all'art. 7 della L.R. 89/98:	1,30	€ 3,46	€ 6,32		€ 9,78
			d. Per gli interventi comportanti cambio della Destinazione d'Uso con opere:	0,35	€ 0,93	€ 1,70		€ 2,63

RESIDENZIALE: nelle Zone di Completamento B1-B2-B3-B4.

Res. 02

Destinazione D'Uso	Zona Omogenea	Zone	Tipi d'intervento	Coeff. (Tab. B)	Oneri di Urbanizzazione (Tab. A/1)			
					Primaria € 2,66	Secondaria € 4,86	Generale =====	Totale € 7,52
Residenziale	B	B1 Zona Residenziale Ambito Urbano;	01. Per gli interventi di completamento, ristrutturazione o nuove costruzioni: 1a) con $U_f \leq 0,50$ mq/mq: 1b) con $U_f > 0,50$ mq/mq:					
				1,00	€ 2,66	€ 4,86		€ 7,52
				0,90	€ 2,39	€ 4,37		€ 6,76
		B2 Zona Residenziale Ambito Collinare e zona Piomba; B3 Edifici da Conservare e/o Restaurare. B4 Zona Residenziale Collinare Estensiva	02. Per gli interventi comportanti Cambio di Destinazione d'Uso con Opere:					
				0,35	€ 0,93	€ 1,70		€ 2,63

RESIDENZIALE: nelle Zone di Espansione C1-C2-C3.

Res. 03

Destinazione D'Uso	Zona Omogenea	Zone	Tipi d'intervento	Coeff. (Tab. B)	Oneri di Urbanizzazione (Tab. A/1)			
					Primaria € 2,66	Secondaria € 4,86	Generale =====	Totale € 7,52
Residenziale	C	C1 Zona Residenziale Ambito Urbano;	01. Per gli interventi di completamento, ristrutturazione o nuove costruzioni: a) con $U_f \leq 0,50$ mq/mq :					
				1,10	€ 2,93	€ 5,34		€ 8,27
				1,00	€ 2,66	€ 4,86		€ 7,52
		C2 Zona Residenziale Ambito Collinare;	b) con $U_f > 0,50$, fino a 1,00 mq/mq : c) con $U_f > 1,00$ mq/mq :	1,00	€ 2,66	€ 4,86		€ 7,52
		C3 Zona P.E.E.P. Ambito Collinare.	02. Per gli interventi comportanti il cambio della destinazione d'uso con opere:	0,35	€ 0,93	€ 1,70		€ 2,63

RESIDENZIALE: nelle Zone Industriali D1-D2-D3-D4

Res. 04

Destinazione D'Uso	Zona Omogenea	Zone	Tipi d'intervento	Coeff. (Tab. B)	Oneri di Urbanizzazione (Tab. A/1)			
					Primaria € 2,66	Secondaria € 4,86	Generale =====	Totale € 7,52
Residenziale	D	D1 Zona Industriale Esistente;	01. per gli interventi residenziali nei limiti consentiti dallo strumento urbanistico:	1,00	€ 2,66	€ 4,86		€ 7,52
		D2 Zona Industriale Esistente in Ambito Urbano da riqualificare;	02. per gli interventi comprendenti il cambio della destinazione d'uso con opere:	0,35	€ 0,93	€ 1,70		€ 2,63
		D3 Zona Industriale di Espansione. D4 Zona Industriale di Espansione – P.I.P.						

RESIDENZIALE: nelle Zone Agricole E1-E2-E3.

Res. 05

Destinazione D'Uso	Zona Omogenea	Zone	Tipi d'intervento	Coeff. (Tab. B)	Oneri di Urbanizzazione (Tab. A/1)			
					Primaria € 2,66	Secondaria € 4,86	Generale =====	Totale € 7,52
Residenziale	E	E1 Zona Agricola;	a. per gli interventi esclusi dagli esoneri di cui all'art. 17, 3 comma del vigente T.U. approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380:	1,10	€ 2,93	€ 5,34		€ 8,27
		E2 Zona a Verde Agricolo;	b. per gli interventi esclusi dagli esoneri di cui all'art. 3, lett. a) della L.R. 89/98:	0,90	€ 2,39	€ 4,37		€ 6,76
		E3 Edifici Rurali da destinare ad altri usi.	c. Per gli interventi comprendenti il cambio della destinazione d'uso con opere:	0,35	€ 0,93	€ 1,70		€ 2,63

COMMERCIALE – DIREZIONALE - SPETTACOLO:

C. D. S. 01

Destinazione D'Uso	Zona Omogenea	Zone	Tipi d'intervento	Coeff. (Tab. B)	Oneri di Urbanizzazione (Tab. A/1)			
					Primaria € 2,66	Secondaria € 4,86	Generale =====	Totale € 7,52
Commerciale, Direzionale e Spettacolo	A-B	A Centro Storico;	a. Per gli interventi esclusi dagli esoneri di cui all'art. 17, 3 comma del vigente T.U. appr. con D.P.R. 06.06.01 n. 380:	1,10	€ 2,93	€ 5,34		€ 8,27
		B1-B2-B3-B4 Zone di Completamento	b. Per gli interventi comportanti cambio della destinazione d'uso, con opere:	0,35	€ 0,93	€ 1,70		€ 2,63
	C D-E	C1-C2-C3 Zone di Espansione	a. Per gli interventi esclusi dagli esoneri di cui all'art. 17, 3 comma del vigente T.U. appr. con D.P.R. 06.06.01 n. 380:	0,90	€ 2,39	€ 4,37		€ 6,76
		Altre Zone	b. Per gli interventi comportanti cambio della destinazione d'uso con opere:	0,35	€ 0,93	€ 1,70		€ 2,63
		Zone P.E.E.P.	a. Per tutti gli interventi in attuazione della Legge 22.10.1971 n. 865:	0,90	€ 2,39	€ 4,37		€ 6,76
		Zone P.A.P.	b. Per gli interventi comportanti cambio della destinazione d'uso con opere:	0,35	€ 0,93	€ 1,70		€ 2,63

TURISTICO ALBERGHIERO:

T.A. 01

Destinazione D'Uso	Zona Omogenea	Zone	Tipi d'intervento	Coeff. (Tab. B)	Oneri di Urbanizzazione (Tab. A/1)			
					Primaria € 2,66	Secondaria € 4,86	Generale =====	Totale € 7,52
Turistico - Alberghiero	A-B	A Centro Storico;	a. Per gli insediamenti di cui alla tabella A2 della Legge Regionale n. 89/98:	0,90	€ 2,39	€ 4,37		€ 6,76
		B1-B2-B3-B4 Zone di Completamento	b. Per gli interventi comportanti cambio della destinazione d'uso, con opere:	0,35	€ 0,93	€ 1,70		€ 2,63
	C D-E	C1-C2-C3 Zone di Espansione	a. Per gli insediamenti di cui alla tabella A2 della Legge Regionale n. 89/98:	0,80	€ 2,13	€ 3,88		€ 6,01
		Altre Zone	b. Per gli interventi comportanti cambio della destinazione d'uso con opere:	0,35	€ 0,93	€ 1,70		€ 2,63
		Tutte le altre zone	a. Per gli insediamenti di cui alla tabella A2 della Legge Regionale n. 89/98:	1,30	€ 3,45	€ 6,32		€ 9,77
			b. Per gli interventi comportanti cambio della destinazione d'uso con opere:	0,35	€ 0,93	€ 1,70		€ 2,63

PRODUTTIVA nelle Zone Industriali, Artigianali, Agricole e nelle altre consentite.

Prod. 01

Destinazioni D'Uso	Zona Omogenea	Zone	Tipi d'intervento	Coeff. (Tab. B)	Oneri di Urbanizzazione (Tab. A/1)			
					Primaria € 2,66	Secondaria € 4,86	Generale =====	Totale € 7,52
Produttiva	D	D1-D2-D3-D4 Zone Industriali	Per gli interventi industriali di completamento :					
			a. con Df <= 40 add/ha:	1,00	€ 2,66	€ 4,86	=====	€ 7,52
			b. con Df > 40 add/ha:	0,90	€ 2,39	€ 4,37	=====	€ 6,76
			c. per gli interventi comprendenti il cambio della destinazione d'uso con opere:	0,35	€ 0,93	€ 1,70	=====	€ 2,63
			d. per gli interventi industriali in zone di nuovo impianto:	0,80	€ 2,13	€ 3,88	=====	€ 6,01
		Zone Artigianali	Per gli interventi artigianali di completamento in attuazione dell'art. 27 della legge 865/1971 e in tutti gli altri casi::	0,07	€ 0,19	€ 0,34	=====	€ 0,53
			a. In diritto di superficie:	0,04	€ 0,11	€ 0,19	=====	€ 0,30
			b. In proprietà:	0,05	€ 0,13	€ 0,24	=====	€ 0,37
			c. per gli interventi comprendenti il cambio della destinazione d'uso con opere:	0,35	€ 0,93	€ 1,70	=====	€ 2,63
	E	E1-E2-E3 Zone Agricole	Per gli interventi produttivi ammessi dagli strumenti di pianificazione:	1,10	€ 2,93	€ 5,34	=====	€ 8,27